

Rassegna giuridica

ottobre 2010

Sommario

Norme europee

Unione europea

Parlamento europeo

Risoluzione legislativa del 20 ottobre 2010, P7_TA-PROV(2010)0373 *sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 92/85/CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.* 2

Consiglio d'Europa

Assemblea parlamentare

Raccomandazione del 5 ottobre 2010, n. 1934, *Child abuse in institutions: ensuring full protection of the victims.* 3

Comitato dei ministri

Dichiarazione del 20 ottobre 2010, n. 133 definitiva " *The Strasbourg Declaration on Roma*" 4

Norme italiane

Parlamento italiano

Proposta di legge C 3755 presentata da Filippo Berselli (PdL) e altri, (approvata dal Senato, in testo unificato nn. 1211-1412, il 6 ottobre 2010, ed assegnato il 12 ottobre alla 2^a Commissione Giustizia in sede referente), *Modifica alla disciplina in materia di potestà genitoriale e filiazione naturale.* 5

Legge 8 ottobre 2010, n. 170, *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 ottobre 2010, n. 244. 6

Giurisprudenza

Corte di cassazione

Sezioni Unite penali Sentenza 24 giugno-5 ottobre 2010 n. 35737 7

Sezioni Unite, sentenze 25 ottobre 2010, n. 21799 e n. 21803 8

Norme europee

Unione europea

Parlamento europeo

Risoluzione legislativa del 20 ottobre 2010, P7_TA-PROV(2010)0373 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 92/85/CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

Il 20 ottobre 2010 il Parlamento europeo, riunito in seduta plenaria, approva, in prima lettura, la proposta di direttiva in oggetto che - come spiega la relazione che l'accompagna firmata da Edite Estrela membro della Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere - è volta ad innovare il testo della direttiva 92/85/CEE e ad introdurre regole minime atte ad offrire una tutela della maternità e della paternità rafforzata a livello europeo. Chiarito che quelle contenute nella proposta di direttiva in commento sono "regole minime di tutela" perché ai singoli Stati permane sempre la facoltà di introdurre, o mantenere, regimi di congedo più favorevoli alle lavoratrici, giova anche osservare che il Parlamento dimostra di tenere molto alle modifiche che propone perché chiede alla Commissione di inviargli nuovamente la proposta qualora quest'ultima "intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo".

Il fondamento giuridico di questa proposta di direttiva si può rinvenire, a ben vedere, già nella regola che l'uguaglianza tra uomini e donne è un principio fondamentale dell'Unione europea e, più in particolare, negli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali che vietano ogni discriminazione fondata sul sesso e prescrivono che sia garantita la parità tra gli uomini e le donne in tutti i campi, anche per quanto riguarda il conseguimento di un sano equilibrio tra vita professionale e vita privata.

Venendo più specificatamente all'analisi delle novità che il Parlamento chiede di introdurre con questa proposta, deve innanzitutto essere osservato che alcune di queste sono già presenti nel nostro ordinamento giuridico. Così è per quella contemplata dall'articolo 5 ter dove si prevede il divieto di licenziamento delle lavoratrici, per il periodo che va dall'inizio della gravidanza ad almeno sei mesi dopo il termine del congedo di maternità (il legislatore italiano già vieta il licenziamento fino a che il bambino non abbia compiuto un anno di vita); e così è per il diritto della lavoratrice madre a riprendere il proprio lavoro o ad essere reintegrata in un posto di lavoro equivalente alla fine del periodo di congedo per maternità definito ai sensi dell'articolo 11, punto 2, lettera c) come "un posto identico a quello precedente, in termini di retribuzione e di mansioni, ovvero, qualora ciò non sia possibile, un posto analogo, corrispondente alle qualifiche e alla retribuzione della lavoratrice".

Nondimeno, nella proposta in oggetto ci sono anche previsioni innovative per la legislazione italiana come quelle volte a consentire ai lavoratori - siano essi di sesso maschile o femminile - di conciliare meglio la loro vita professionale e familiare e, quindi, in ultima analisi, di porre anche le basi per un'autentica parità di genere. A questo proposito, infatti, il Parlamento chiede agli Stati membri, che non hanno ancora introdotto un congedo di paternità retribuito e non trasferibile, di farlo per promuovere la partecipazione paritaria di entrambi i genitori all'esercizio dei diritti e delle responsabilità familiari. Secondo il Parlamento, infatti, è essenziale che gli uomini abbiano diritto a un congedo di paternità retribuito, concesso secondo modalità equivalenti a quelle del congedo di maternità, tranne per quanto riguarda la durata. E sulla base di questa convinzione che, peraltro, si estende anche alle coppie non sposate, il Parlamento propone di introdurre l'obbligo per gli Stati membri di riconoscere ai lavoratori di sesso maschile, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici, un diritto individuale e non trasferibile al congedo di paternità che non faccia perdere loro nessun diritto inerente al lavoro. In concreto la proposta è di far beneficiare i padri di un autonomo periodo di assenza di almeno due settimane da utilizzare nel periodo in cui opera il congedo obbligatorio per maternità il cui periodo minimo, secondo il Parlamento dovrebbe essere aumentato da quattordici settimane (previste dalla vecchia legislazione europea) a venti settimane. In questo senso la legislazione italiana è all'avanguardia perché prevede già un periodo di cinque mesi di astensione obbligatoria dal lavoro per le lavoratrici gestanti, puerpere, o in periodo di allattamento. Tuttavia altrettanto non può essere detto per il trattamento economico da applicare alle lavoratrici in questo periodo: il Parlamento propone di portarlo al 100% mentre, attualmente, la legge

italiana prevede che sia pari solo all'80% dell'ultima retribuzione (con l'integrazione al 90 o al 100% che alcuni contratti collettivi pongono a carico del datore di lavoro).

La proposta del Parlamento in commento invita, altresì, gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie affinché le lavoratrici possano scegliere liberamente quando fruire del periodo non obbligatorio del congedo di maternità, se prima o dopo il parto; e ciò, fatte comunque salve le disposizioni o prassi nazionali esistenti che fissano un numero massimo di settimane prima del parto.

Una tutela speciale viene poi proposta per l'assistenza di figli con disabilità che, come noto, rappresenta un'autentica sfida per le lavoratrici madri alle quali dovrebbero essere riconosciute tutele più ampie dagli Stati; infatti, la maggiore vulnerabilità delle lavoratrici che hanno figli con disabilità esige che venga concesso loro un congedo di maternità supplementare, la cui durata minima dovrebbe essere fissata nella direttiva con un periodo totale di congedo di maternità e prolungato di almeno otto settimane dopo il parto in caso di neonato affetto da disabilità.

Infine il Parlamento precisa che gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie per assicurare che le disposizioni della direttiva in materia di congedo di maternità e di congedo di paternità si applichino anche in caso di adozione di bambini di età inferiore ai dodici mesi al fine di aiutare i lavoratori a conciliare la loro vita professionale e familiare e potendosi godere degli stessi diritti di un genitore naturale. Gli Stati membri sono inoltre chiamati ad incoraggiare i datori di lavoro a prendere tutte le misure efficaci, anche attraverso accordi o contratti collettivi, per evitare qualunque discriminazione nei confronti delle donne per motivi di gravidanza, maternità o congedo di adozione.

Consiglio d'Europa

Assemblea parlamentare

Raccomandazione del 5 ottobre 2010, n. 1934, *Child abuse in institutions: ensuring full protection of the victims*.

Il tema affrontato dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nella raccomandazione 1934 approvata il 5 ottobre 2010 è quello della violenza perpetrata su minori mentre si trovano all'interno di istituti preposti alla loro accoglienza. E ciò, a prescindere dal tipo di strutture di accoglienza: educative - pubbliche o private - residenze per l'infanzia, istituti che ospitano giovani che hanno commesso reati.

Infatti, come afferma l'Assemblea, tutti i minori, senza eccezioni, devono essere protetti dagli abusi quando si trovano all'interno di istituti; a questo fine, i singoli Stati dovranno agire con maggiore attenzione rafforzando la legislazione in materia e aumentando la vigilanza all'interno dei loro istituti.

Il presupposto giuridico su cui poggia l'Assemblea per coinvolgere gli Stati in questa battaglia è, principalmente, l'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo che obbliga gli Stati firmatari ad adottare "ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza fisica o mentale, lesioni o abusi, di abbandono o di negligenza, maltrattamento o sfruttamento, compresa la violenza sessuale". Ma, a questo proposito non deve essere dimenticato nemmeno l'appiglio offerto dalla Convenzione sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE n° 201, Convenzione sottoscritta a Lanzarote sotto l'egida dello stesso Consiglio d'Europa) entrata in vigore il 1° luglio 2010, che contiene disposizioni chiare e complete in materia di abusi sui bambini. Infatti, questa convenzione stabilisce che quando ci siano "abusi da parte di qualcuno in posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza nel bambino", gli Stati sono tenuti ad adottare le misure necessarie per giungere alla condanna degli autori e alla repressione di questi comportamenti. Infine, l'Assemblea indica come fondamento della raccomandazione in discorso anche la Raccomandazione (2005) 5 del Comitato dei Ministri sui diritti dei minori che vivono in istituti residenziali la quale riconosce "il diritto a condizioni di un trattamento umano e non degradante e un'educazione non violenta, inclusa la protezione contro le punizioni corporali e tutte le forme di abusi".

Forte di questi presupposti giuridici l'Assemblea raccomanda al Comitato dei Ministri di chiedere agli Stati membri di adottare una legislazione che vieti esplicitamente ogni forma di violenza contro i bambini, sia essa fisica o mentale. E ciò anche all'interno degli istituti di assistenza all'infanzia, nelle istituzioni educative pubbliche e private, negli istituti penitenziari o negli istituti o associazioni per il

tempo libero. In particolare l'Assemblea chiede che sia criminalizzato ogni abuso intenzionale su un bambino da parte di una persona che si trovi in una posizione di fiducia, autorità o influenza rispetto al bambino stesso. In questi casi dovrà essere prevista la possibilità di esercitare l'azione penale di ufficio (senza la necessità che venga sporta denuncia) e i tempi di prescrizione per questi reati non dovranno iniziare a decorrere prima che la vittima abbia raggiunto la maggiore età. Sarà fondamentale ripensare anche i poteri e le responsabilità del personale educativo ed i requisiti minimi per la certificazione degli istituti di assistenza all'infanzia (come case di cura residenziali, pubblici e privati, strutture scolastiche, asili, ecc). Dovranno altresì essere messe fuori legge certe pratiche per quanto riguarda la punizione dei minori negli istituti che sono contrarie alla loro dignità ed ai loro diritti. Arriveremo, in questo modo, all'adozione di linee guida per la prevenzione degli abusi sui minori, che dovranno essere applicate da tutte le istituzioni ed al rafforzamento della supervisione esterna sugli istituti stessi. A ciò dovranno essere affiancati specifici programmi di formazione per tutti i professionisti e volontari che lavorano con bambini e adolescenti, per consentire loro di identificare potenziali abusi e di reagire in modo adeguato. Tali programmi, peraltro, sarebbero utili, e quindi raccomandabili, anche per la polizia, i procuratori ed i magistrati incaricati di seguire il maltrattamento dei bambini.

L'Assemblea raccomanda inoltre che il Comitato dei Ministri inviti i governi e i parlamenti nazionali e qualsiasi altro ente pubblico o privato interessato, ad unirsi, sostenere e contribuire alla campagna del Consiglio d'Europa per fermare la violenza sessuale contro i bambini, che sarà lanciata il 29 e il 30 novembre 2010 a Roma.

Comitato dei ministri

Dichiarazione del 20 ottobre 2010, n. 133 definitiva " *The Strasbourg Declaration on Roma* "

Con la Dichiarazione del 20 ottobre 2010 i rappresentanti dei 47 Stati membri del Consiglio d'Europa, dell'Unione europea e della comunità Rom riuniti a Strasburgo ribadiscono - dopo averne condannato ogni forma di discriminazione - la necessità di garantire uguaglianza, libertà e gli altri diritti umani fondamentali ai Rom, ai Sinti, ai Kalé, e, in generale, a tutti i nomadi che si è soliti identificare come zingari. Difatti, il superamento dell'emarginazione economica e sociale che, ad oggi, riguarda ancora questi gruppi rappresenta un passaggio essenziale per giungere ad una società democratica realmente disposta ad accettare le diversità e a viverle come una risorsa e non solo come un problema. Inoltre, non bisogna dimenticare che il piano di azioni previsto nella Dichiarazione - che coinvolge il Consiglio d'Europa, l'Ue e i governi nazionali - finalizzato a migliorare l'integrazione economica e sociale dei gruppi in discorso in Europa è di grande rilevanza anche perché idoneo a rafforzare lo sviluppo economico degli Stati nei quali essi vivono.

In questo piano vengono elencati i principi guida che gli Stati membri devono perseguire e le misure che gli stessi devono adottare per tutelare adeguatamente i diritti dei Rom in Europa. Fra i primi si segnalano, per importanza, i principi di non discriminazione, di cittadinanza, e il riconoscimento e la tutela dei diritti delle donne e dei bambini nomadi (per i quali ormai appare indispensabile la creazione di politiche di intervento per assicurare loro una crescita corretta ed evitare una devianza che dia luogo a risposte di tipo sanzionatorio e custodialistico).

Invece, tra le misure da adottare per rendere più efficaci i surricordati principi, il Consiglio d'Europa indica quelle finalizzate a concedere ai Rom, legalmente soggiornanti nel territorio, l'accesso ai documenti di identificazione nazionale, la promozione e la partecipazione sia in politica che nella vita sociale; ma anche la partecipazione di rappresentanti rom in meccanismi decisionali che direttamente li riguardano. Tra le misure indicate come prioritarie vi sono inoltre la garanzia di una maggiore parità nell'accesso da parte dei Rom al lavoro e alla formazione professionale, in conformità a quanto stabilito dal diritto internazionale, e una parità più effettiva anche per quanto riguarda l'accesso alla giustizia e all'assistenza legale accompagnata alla possibilità di procedere legalmente ed efficacemente in casi di presunta violenza razziale, o per altri reati, commessi contro di loro. A questo fine, nella Dichiarazione è contenuto un programma di formazione europea per oltre un migliaio di mediatori ed avvocati rom che forniranno nel 2011 consulenza legale e amministrativa alle comunità. Mentre, più in generale, per quanto concerne l'educazione di questi gruppi, il Consiglio chiede che siano previsti dei programmi appositamente studiati per bambini Rom fino dalla scuola materna per garantire la loro partecipazione alla scuola, anche facendo

uso di assistenti scolastici e mediatori adeguatamente formati e, inoltre, chiede agli Stati membri di adottare misure per promuovere la conoscenza della storia, della cultura e delle lingue dei Rom.

Infine, sono previste anche azioni per tutelare e promuovere la parità di genere delle ragazze Rom all'interno delle loro comunità e più in generale nella società, proteggendole soprattutto contro la violenza sessuale e la tratta, tenuto presente che i bambini e le donne giovani Rom sono spesso vittime di sfruttamento.

Logicamente, ogni azione indicata dalla Dichiarazione del Consiglio dovrà necessariamente essere accompagnata dalla lotta contro ogni forma di odio razziale fatta, magari, incoraggiando i mezzi di comunicazione di massa a trattare in modo responsabile e, soprattutto equo, le questioni che riguardano i Rom evitando di incentivarne gli stereotipi negativi. Senza dimenticare che anche ad alcune autorità, siano esse di livello statale, regionale o locale è rivolto questo richiamo del Consiglio perché, in certe occasioni, si sono lasciate andare ad affermazioni suscettibili di produrre l'effetto di legittimare, diffondere o promuovere l'odio razziale verso i gruppi etnici oggetto della Dichiarazione e rafforzare sentimenti di xenofobia ed intolleranza.

Norme italiane

Parlamento Italiano

Proposta di legge C 3755 presentata da Filippo Berselli (PdL) e altri, (approvata dal Senato, in testo unificato nn. 1211-1412, il 6 ottobre 2010, ed assegnato il 12 ottobre alla 2ª Commissione Giustizia in sede referente), *Modifica alla disciplina in materia di potestà genitoriale e filiazione naturale*.

Il testo della proposta di legge C 3755 in commento è frutto dell'unificazione di due disegni di legge di iniziativa parlamentare (numeri 1211 e 1412 entrambi Berselli, Mugnai e altri) finalizzati a risolvere alcune incongruenze create sulla disciplina giuridica da applicare nei confronti dei figli naturali in seguito all'approvazione della legge n. 54 del 2006 (che ha introdotto l'istituto dell'affidamento condiviso dei bambini in caso di separazione o divorzio dei genitori): infatti, la proposta muove dal generale principio, fissato dalla legge 54 del 2006 che, anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto personale equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi. Tale principio comporta che il giudice (il Tribunale ordinario) chiamato a pronunciare la separazione personale dei coniugi adotti le decisioni relative alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori siano affidati ad entrambi i genitori. Mentre, per quanto concerne i figli naturali (figli di genitori non sposati), tale *favor* nei riguardi dell'affidamento condiviso non è previsto e, quindi, continua ad essere vigente l'art 317-bis del codice civile il quale prevede che "[...] *se i genitori non convivono, l'esercizio della potestà spetta al genitore con il quale il figlio convive* [...]" (vedi in tal senso la sentenza n. 8362 del 3 aprile 2007). Permane dunque, relativamente ai soli figli naturali, una normativa che non è espressamente ispirata al principio dell'affidamento condiviso ed un sistema che affida la competenza a decidere il loro affidamento al tribunale per i minorenni.

Tuttavia, deve essere rilevato che non tutti gli operatori del settore ritengono che sia un bene uniformare la normativa da applicare ai figli naturali a quella prevista per i figli legittimi cancellando, in questo modo, ogni diversità. Così facendo, infatti, si priverebbero i figli naturali del vantaggio di avere un giudice (il Tribunale dei minorenni) più preparato nelle questioni relative ai minori sostituendolo con un giudice non specializzato (il Tribunale ordinario). Per questo motivo l'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia (AIMMF), ha lanciato un allarme sulle conseguenze che le disposizioni in esso contenute provocherebbero al sistema giurisdizionale minorile se divenissero legge dello Stato. Secondo l'AIMMF, infatti, con la sua entrata in vigore il disegno di legge in discorso provocherebbe sia una generale messa in pericolo di ogni reale "specializzazione della giurisdizione sulle responsabilità genitoriali" sia (e soprattutto) una lesione "del diritto dei figli minori a forme non traumatiche, e non improvvisate, di ascolto durante i procedimenti che li riguardano". Questo perché, lo spostamento di procedimenti riguardanti figli minori dalla competenza dei Tribunali per i minorenni (e quindi da un

giudice specializzato sui minori) ai Tribunali ordinari che, oltre a non essere specializzati sui minori, sono spesso privi di una sezione apposita per i procedimenti di famiglia, rappresenterebbe un grave passo indietro nella tutela dei minori. Del resto, è evidente che questa riforma allargherebbe il numero di casi in cui l'ascolto dei minori, doveroso in tutti i procedimenti che li riguardano, verrebbe affidato a magistrati privi di una preparazione specifica e, quindi, non in grado di dar corso a prassi differenziate che la delicatezza del compito dell'ascolto del minore richiede.

Legge 8 ottobre 2010, n. 170, *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 ottobre 2010, n. 244.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2010, n. 244, entra in vigore la legge sulle Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, con l'obiettivo di dettare una disciplina specifica per le diverse forme di disturbi dell'apprendimento e, in particolare, per la dislessia, la disgrafia e la disortografia. Questi ultimi, infatti, ostacolando la capacità di lettura, di scrittura e di calcolo, complicano fortemente il percorso scolastico dei bambini e, se trascurati, possono comportare una concreta limitazione anche allo svolgimento di alcune normali attività della vita quotidiana. Prima di cominciare ad analizzare le disposizioni di questa nuova legge si deve innanzitutto evidenziare che con essa il legislatore ha colmato un "vuoto legislativo" che riguardava i soggetti affetti da disturbi specifici dell'apprendimento (d'ora innanzi DSA), infatti, ad essi non potevano essere applicate le disposizioni della legge 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) perché le patologie in discorso interessano soggetti dotati di "capacità cognitive adeguate" e privi di "patologie neurologiche e di deficit sensoriali". Del resto la stessa dottrina medica afferma che le DSA non rappresentano una malattia da cui guarire ma, piuttosto, un impedimento all'apprendimento di cui è possibile ridurre gli effetti; difatti questi soggetti, se correttamente aiutati, hanno la possibilità di apprendere in modo complessivamente soddisfacente nonostante le difficoltà.

Finora, alla mancanza di una specifica normativa di livello statale che disciplinasse questo tema era stato posto rimedio con l'attività legislativa di alcune Regioni e l'applicazione di alcune norme di carattere generale che, adeguatamente interpretate, potevano offrire un aiuto anche per i bambini ed i ragazzi colpiti da DSA. È in questo modo che la legislazione scolastica già esistente, quando adeguatamente applicata, ha offerto delle possibilità per assicurare ai dislessici pari opportunità.

Tuttavia, era evidente che fosse necessaria una normativa nazionale specifica per garantire concretamente, e su tutto il territorio nazionale, un aiuto specifico a tutti gli affetti da DSA come richiesto dall'art 3 della Carta Costituzionale che, al secondo comma, stabilisce che è compito della Repubblica "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana [...]". Infatti, finora, a causa dell'assenza di una legge nazionale specifica la scuola non era obbligata a prendersi carico del problema mentre adesso sono proprio le scuole di ogni ordine e grado (comprese le scuole dell'infanzia) ad avere come compito di garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti a coloro che sono disturbati da DSA, ma anche e soprattutto quello di prevenire i pericolosi blocchi nell'apprendimento dovuti alle maggiori difficoltà che questi soggetti incontrano nello studio. La legge indica diversi modi per ridurre i disagi formativi ed emozionali degli alunni affetti da DSA, sviluppare le loro potenzialità per raggiungere il successo scolastico anche utilizzando misure educative e didattiche di supporto come l'introduzione di strumenti di apprendimento alternativi che favoriscano la comunicazione verbale al posto di quella scritta, l'uso di tecnologie informatiche e l'assegnazione di tempi più lunghi per l'esecuzione delle verifiche scolastiche a causa della difficoltà di decodifica dei testi.

La legge disciplina altri due aspetti molto importanti che tra loro possono considerarsi collegati: quello della diagnosi dei soggetti con DSA e quello della formazione della scuola e degli insegnanti. È compito della scuola attivare, previa comunicazione alle famiglie, interventi idonei ad individuare i casi sospetti di DSA nel minor tempo possibile con l'ausilio degli specialisti del Servizio Sanitario Nazionale; viene altresì stabilito che i disturbi specifici dell'apprendimento possono essere diagnosticati anche presso strutture convenzionate o da specialisti per consentire una maggiore tempestività degli interventi nei casi sospetti di DSA ed evitare lunghe liste di attesa.

Circa la formazione del personale nelle scuole la legge mira all'organizzazione di un efficiente corpo docenti e dirigenti (e di genitori informati) sensibile e preparato alle problematiche collegate alle DSA che riesca a mettere in grado gli insegnanti di conoscere la materia e, quindi, di riconoscere i casi che gli si presentano ed individuare precocemente le strategie da applicare caso per caso. Al fine di assicurare la collaborazione dei genitori con figli che rientrano nelle categorie descritte è garantita loro la possibilità di usufruire di orari di lavoro flessibili. Il finanziamento per la formazione del personale nella scuola è di un milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Naturalmente la legge in commento fa salve, all'articolo 8, le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome che dovranno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge provvedere a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Sezioni Unite penali Sentenza 24 giugno-5 ottobre 2010 n. 35737

Con la sentenza n.35737 del 2010 le Sezioni unite penali della Corte di Cassazione sono chiamate a pronunciarsi in merito alla possibilità di riconoscere l'attenuante del fatto di minore gravità nei confronti di uno spacciatore che ceda sostanze stupefacenti ad un minore degli anni diciotto. In particolare, nella sentenza in commento, è stata l'accusa (specificatamente il Procuratore generale presso la Corte d'Appello) a ricorrere per Cassazione contro la concessione dell'attenuante della minore gravità del fatto avvenuta nei riguardi uno spacciatore che, in più di un'occasione, aveva ceduto un grammo di hashish a un ragazzo di diciassette anni. In ogni caso, a prescindere dalle circostanze dell'episodio a cui si riferisce la sentenza, che la questione di diritto appena ricordata meritasse di essere affrontata dalla Suprema Corte a sezioni unite era evidente: in giurisprudenza, infatti, era in atto un contrasto tra chi sosteneva l'incompatibilità *tout court* tra la circostanza della cessione a minore di sostanze stupefacenti e l'ipotesi del fatto di minore gravità in quanto il fatto stesso della cessione a minori di sostanze stupefacenti rendeva più grave l'azione delittuosa ed escludeva l'applicazione della responsabilità attenuata. E chi, viceversa, riteneva in linea di principio compatibile l'attenuante del fatto di lieve entità con la cessione di sostanze stupefacenti ad un minore quando ricorrevano circostanze particolari: ad esempio quando la droga ceduta fosse stata di modica quantità, o quando la cessione fosse stata fatta per mera amicizia, al di fuori di una abituale attività di spaccio e senza finalità di lucro a un soggetto minore ma notoriamente tossicodipendente che l'avesse precedentemente richiesta. In ultima analisi, è proprio quest'ultimo orientamento ad essere suffragato dalla Corte di Cassazione che, nella sentenza in commento, ribadisce il generale ed importante principio della "compatibilità" tra aggravanti e attenuanti sciogliendo così i dubbi sul contrasto giurisprudenziale sorto tra i giudici. Difatti, precisano i giudici della Cassazione, la *ratio* insita in tutte le norme che prevedono come attenuante la "lieve entità" o anche la "particolare tenuità" dei fatti incriminati è quella di adeguare il trattamento sanzionatorio alla concretezza della fattispecie. Esigenza, tra l'altro, perfettamente consona al quadro delineato dalla Corte Costituzionale che, in riferimento all'attenuante in questione, ha affermato che la stessa è finalizzata a "permettere una modulazione della sanzione sufficientemente rispettosa del criterio di ragionevolezza". Pertanto, tenendo conto di tutte le circostanze concrete nelle quali la cessione di droghe a persona minore si è realizzata, caso per caso c'è la possibilità di arrivare ad una condanna giusta.

Peraltro la stessa Corte di Cassazione rileva che, in un contesto normativo assai simile, non si è creato alcun contrasto giurisprudenziale sulla compatibilità dell'attenuante della "minore gravità" con l'aggravante dell'età inferiore a dieci anni della vittima nelle condotte di violenza sessuale (art. 609 ter, comma 2, c.p.)

Sezioni Unite, sentenze 25 ottobre 2010, n. 21799 e n. 21803

Con le sentenze n. 21799 e n. 21803 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione dirimono un contrasto giurisprudenziale che era sorto in merito all'interpretazione dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 286/1998 (*"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"*). Tale articolo infatti - rubricato *Disposizioni a favore di minori* - prevede, al terzo comma, il c.d. "ricongiungimento in deroga", cioè la possibilità che il Tribunale dei minorenni autorizzi, "per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico" [...] del minore [...] l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato anche in deroga alle disposizioni che disciplinano la materia."

Finora la giurisprudenza aveva dato vita ad un'applicazione difforme di questa disposizione perché, nella maggior parte dei casi, aveva sostenuto che la disposizione in commento fosse applicabile solo dopo che fosse stata accertata l'esistenza di una situazione eccezionale di emergenza che ponga in grave pericolo lo sviluppo normale della personalità del minore. Mentre, in altre circostanze, aveva ritenuto che i presupposti per l'applicazione di questo articolo ricorressero anche nelle necessità, di ordine non eccezionale, che il minore non fosse lasciato solo nel processo di integrazione e nel percorso educativo, formativo e scolastico. In concreto, non era chiaro se i motivi che possono consentire al Tribunale dei minorenni di autorizzare il familiare del minore alla permanenza nel territorio dello Stato in deroga alle leggi che disciplinano la materia siano solo situazioni eccezionali e transitorie, connesse a generali esigenze del suo sviluppo fisico, o se possano comprendere anche il sicuro danno all'equilibrio psico-fisico del minore determinato dall'allontanamento o dalla mancanza di uno dei genitori.

Adesso la Corte di Cassazione, a sezioni unite, ha chiarito che un'interpretazione troppo restrittiva dell'art 31 del d.lgs. 286 del 1998 non è conforme ai principi del nostro ordinamento giuridico e all'art. 3 della Convenzione sui diritti dell'infanzia. Infatti, spiegano i giudici della Cassazione - posto che le situazioni non si prestano ad essere standardizzate ma richiedono comunque un'indagine caso per caso - i motivi richiesti per l'autorizzazione non possono ritenersi limitati a situazioni eccezionali e transitorie, ma devono essere riferiti alla conservazione del nucleo familiare e all'impedimento di "scissioni artificiali". Pertanto, la prevalenza dell'interesse del minore deve essere garantita anche rispetto all'interesse dello Stato al regolare flusso migratorio sul quale, d'altra parte, non possono ricadere gli errori commessi dallo Stato nella gestione degli immigrati irregolari.

Infine i giudici fanno presente anche che la Corte Costituzionale ha ricordato che l'applicazione dei diritti considerati "fondamentali della persona" deve essere generale e paritaria con specifico riguardo alla condizione degli stranieri e che il diritto all'unità familiare merita "una speciale protezione" quando riguarda il destino dei figli minori perché, oltre a ricevere una diretta tutela costituzionale, è affermato da una serie di disposizioni di trattati internazionali ratificati dall'Italia.